

TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING

n° 114/08

Così composto:

Dott. Francesco Plotino
Avv. Luca Fiormonte
Avv. Silvia Chiappalupi
Avv. Luigi Di Maio
Avv. Prof. Luca Marafioti
Dott. Antonio M. Marra
Prof. Ercole Brunetti
Prof. Marcello Chiarotti
Dr.ssa Diana Bianchedi

Presidente Relatore
Vice Presidente
Componente giuridico ordinario
Componente giuridico ordinario
Componente giuridico ordinario
Componente giuridico ordinario
Componente tecnico non votante
Componente tecnico non votante
Componente tecnico atleta non votante

Il presente procedimento trae origine inizialmente dalle dichiarazioni rese dal ciclista Riccardo Riccò, il quale, riscontrato positivo alla sostanza Eritropoietina del tipo Mircera aveva dichiarato nell'interrogatorio reso alla Procura Antidoping il 28 luglio 2008 che anche il suo collega e compagno di stanza durante il Tour de France Leonardo Piepoli aveva assunto la stessa sostanza.

Convocato quest'ultimo solo come persona informata sui fatti in quanto risultato non positivo alle analisi disposte dall'Agenzia francese di lotta al doping, ed interrogato in data 31 luglio 2008 in particolare sulle notizie di stampa che avevano riportato le frasi da lui presuntivamente pronunciate dopo la positività del Riccò, negava di aver affermato che anche lui aveva fatto la stessa cosa. In merito alle dichiarazioni rese dal Riccò affermava la falsità delle accuse stesse.

Successivamente avendo il giornalista spagnolo Carlos Arribas del quotidiano El Pais confermato di essere a conoscenza personale di quanto detto dal Piepoli circa l'assunzione dell'Eritropoietina, e pubblicato dal quotidiano spagnolo EL PAIS del 19.07.2008, avere cioè il Piepoli confessato al Direttore della Saunier Duval, squadra per la quale correva, di aver fatto la stessa cosa di Riccò, il Piepoli veniva nuovamente convocato come indagato in data 10 settembre 2008 per la violazione dell'art. 2.2 del Codice WADA. In tale occasione alla presenza del difensore avv. Marco Cecconi ribadiva la propria estraneità dichiarando di non aver mai assunto sostanze dopanti.

In data 6 ottobre l'Agenzia francese che aveva proceduto alla ricerca della sostanze Mircera in tutti i campioni di sangue prelevati agli atleti durante il Tour, comunicava che il Piepoli era risultato positivo alla sostanza Eritropoietina di tipo Mircera nei controlli del 4 e 15 luglio 2008. La Procura provvedeva come da richiesta dell'Agenzia francese a consegnare il plico contenente i risultati delle analisi al Piepoli per il tramite del Dott. Nicolò Velati da lui espressamente delegato.

Il Piepoli avanzava richiesta di controanalisi che confermavano l'esito positivo delle prime analisi come comunicato alla Procura dall'Agenzia francese in data 21 novembre 2008.

Convocato per il 5 dicembre 2008 il difensore del Piepoli chiedeva un rinvio dell'audizione che veniva concesso.

In questa ultima sede il Piepoli ammetteva l'addebito confessando di essersi personalmente iniettato una fiale contenente la sostanza dopante per via sottocutanea. Invitato a fornire

indicazioni sulla persona che gli aveva fornito la fiala stessa e sulle modalità dell'acquisto, dichiarava di non voler aggiungere altro e di assumersi tutta la responsabilità del fatto.

Sulla base dei risultati delle analisi e della confessione dello stesso Piepoli la Procura Antidoping deferiva l'atleta al giudizio di questo Tribunale chiedendo l'applicazione della sanzione di due anni di squalifica, prevista dall'art. 10.2 del Codice WADA.

La Procura ritiene che non possa essere concessa al Piepoli alcuna diminuzione della sanzione in considerazione del suo comportamento di reiterata negazione della propria responsabilità.

Motivi della decisione

La richiesta della Procura è fondata e va pertanto accolta.

La responsabilità di Piepoli in ordine all'addebito disciplinare ascrittogli è stata pienamente provata dal risultato dell'analisi e della controanalisi nonché dalle, sia pur tardive, confessioni dell'atleta, il quale ha infine ammesso di essersi iniettata per via sottocutanea una fiala di Eritropoietina ricombinante di tipo Mircera.

Il Piepoli, come giustamente ritiene la Procura, non è meritevole di alcuna diminuzione della sanzione. Egli ha ammesso il fatto solo dopo averlo negato per due volte e dopo che le analisi e le controanalisi lo avevano inchiodato alle proprie responsabilità. La duplice negazione del Piepoli, in contrasto con l'affermazione del suo collega Riccò, ha avuto effetti negativi per quest'ultimo nel procedimento disciplinare a suo carico. Questo Tribunale, infatti pur riconoscendo al Riccò la diminuzione della collaborazione fattiva, prevista dall'art. 10.3 del Codice WADA, non ha potuto concedergli la massima riduzione della sanzione perché, al momento della decisione, non era ancora stata accertata la positività del Piepoli e questi aveva pervicacemente contrastato l'accusa di Riccò definendola falsa.

Al Piepoli va pertanto inflitta la sanzione della squalifica per anni due a norma dell'art.10.2 del Codice WADA (decorrenza e scadenza come da dispositivo).

PQM

Il Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico del ciclista Leonardo Piepoli, visto l'art. 10.2 del Codice WADA e rilevato l'illecito commesso dall'atleta ex art. 2.1, infligge all'atleta la sanzione della squalifica per anni 2 (due) con decorrenza dal 26/01/2009 e termine al 25/01/2011.

Dispone che la presente decisione sia comunicata alle parti, alla Società, alla F.C.I., alla Federazione Internazionale di riferimento e alla WADA.

Riserva per il deposito della motivazione il termine di giorni 30.

La presente decisione viene affissa all'Albo delle decisioni del TNA per giorni 2 (due).

Roma lì 26 gennaio 2009

IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Francesco Plotino